

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2501-TER C.C**

tra

RSM Studio Tax Legal & Advisory

e

RSM Legal Italia Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata

PREMESSO CHE

1. fra i signori avv. Luca Emanuele Baldoni, dott. Kristian Bresciani, dott. Roberto Cardone, avv. Marco Carlizzi, dott. Federico Cocchi, dott. Giuseppe D'Andrea, dott. Gianluca Di Fresco, dott.ssa Maria Lucia Di Tanna, dott. Francesco Severino Gerla, dott. Gabriele Giardina, dott. Luca Grasseni, avv. Antonio Isoldi, dott. Angelo Lauri, dott. Fabio Lonardo, dott. Mauro Lonardo, dott. Giuseppe Panagia, dott. Guido Salvatore Arturo Pignanelli, avv. Francesca Taviano e dott. Carlo Zambelli è corrente un'associazione tra professionisti sotto la ragione sociale "**RSM Studio Tax Legal & Advisory**" associazione professionale dei commercialisti, revisori contabili e avvocati avv. Luca Baldoni, dott. Kristian Bresciani, dott. Roberto Cardone, avv. Marco Carlizzi, dott. Federico Cocchi, dott. Giuseppe D'Andrea, dott. Gianluca Di Fresco, dott.ssa Maria Lucia Di Tanna, dott. Francesco Gerla, dott. Gabriele Giardina, dott. Luca Grasseni, avv. Antonio Isoldi, dott. Angelo Lauri, dott. Fabio Lonardo, dott. Mauro Lonardo, dott. Giuseppe Panagia, dott. Guido Pignanelli, avv. Francesca Taviano e dott. Carlo Zambelli, con sede in Milano, via Tiziano 32, avente il seguente codice fiscale e partita IVA: 04264740152, costituita ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815 con scrittura privata autenticata il 9 gennaio 1979 dal notaio Dott. Paolo Menchini n. 75 di rep., registrata a Milano - Atti Privati - il 18 gennaio 1979 al n. 6003 Mod. II A2, sotto la ragione sociale "*STUDIO GERLA - Associazione professionale di consulenza dei commercialisti dott. Cesare Gerla, dott. Corrado Giardina e rag. Vincenzo Arnone*", oggetto di successive modifiche, da ultimo con atto a rogito del Notaio dott. CARMELO DI MARCO, Notaio in Milano, in data 24 Settembre 2024, Rep. 4271, registrato all'Ufficio delle Entrate di MILANO 1 in data 26 settembre 2024 al n. 70857 serie 1T;
2. fra i signori avv. Marco Carlizzi, avv. Antonio Isoldi, avv. Francesca Taviano e l'associazione professionale RSM Tax Legal & Advisory è corrente una società tra avvocati a responsabilità limitata denominata "**RSM Legal Italia Società tra Avvocati a responsabilità limitata**", con sede in Roma, Via Barberini n. 47, Codice Fiscale e Partita Iva 16243501000, costituita con atto a rogito Notaio Avv. Francesca De Facendis in Roma in data 17 giugno 2021, Rep. N. 4520/2653;

3. i sopracitati soci dell'associazione professionale "RSM Studio Tax Legal & Advisory" e i soci della società "RSM Legal Italia Società tra Avvocati a responsabilità limitata" intendono procedere con la fusione per incorporazione di "RSM Legal Italia Società tra Avvocati a responsabilità limitata" nella associazione professionale "RSM Studio Tax Legal & Advisory";
4. tale operazione straordinaria trae le sue origini dai seguenti motivi:
 - il rafforzamento dell'integrazione delle competenze in ambito fiscale, legale e di consulenza in un unico Studio Professionale multidisciplinare, che possa essere punto di riferimento in Italia per l'offerta dei servizi di assistenza e di consulenza professionale propria dei dottori commercialisti e degli avvocati in ambito fiscale, societario, amministrativo/contabile, legale e nei settori dell'M&A Advisory e della Corporate Governance sotto il brand <RSM>;
 - il potenziamento delle competenze specialistiche sia per tipologia di servizio che per settore industriale, in coerenza con il piano strategico del network RSM International;
 - l'adozione di una struttura organizzativa in sintonia con le strategie adottate per raggiungere gli obiettivi precedentemente indicati;
 - la semplificazione della struttura facente capo all'associazione professionale RSM Studio Tax Legal & Advisory, realizzando miglioramenti in termini di flessibilità gestionale, organizzativa ed amministrativa;
5. all'operazione di fusione in esame non risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 2501bis C.C.;
6. i soci delle società partecipanti alla fusione hanno già comunicato la loro rinuncia a:
 - la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501 quater co. 3 del C.C.,
 - il termine di cui all'art. 2501 ter co. 4 del C.C.,
 - il termine di cui all'art. 2501 septies co. 1 del C.C.

TUTTO CIO' PREMESSO

si propone di procedere ad una fusione per incorporazione con le modalità di seguito illustrate

1. Associazioni professionali e società partecipanti alla fusione

Incorporante:

"RSM STUDIO TAX LEGAL & ADVISORY" – di seguito anche solo **"RSM STUDIO TLA"**, con sede legale in Milano, via Tiziano n. 32, Partita Iva 04264740152

Incorporanda:

“RSM LEGAL ITALIA SOCIETÀ TRA AVVOCATI A RESPONSABILITÀ LIMITATA” – di seguito anche solo “RSM LEGAL STA”, con sede legale in Roma, Via Barberini, n. 47, numero di Codice Fiscale e Partita Iva 16243501000

2. Modalità della fusione

La fusione viene attuata per incorporazione di RSM LEGAL STA in RSM STUDIO TLA.

Preliminarmente all’atto di fusione, i soci di RSM LEGAL STA, Avv. Marco Carlizzi, Avv. Antonio Isoldi e Avv. Francesca Taviano, potrebbero decidere di cedere le loro rispettive quote di partecipazione al socio RSM STUDIO TLA.

Si dà atto sin d’ora che, nell’intento di accelerare il completamento dell’iter procedurale della fusione, gli Amministratori dell’incorporante e dell’incorporanda hanno domandato ai rispettivi soci di prestare il loro consenso alla rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater Codice Civile e delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile. I soci hanno acconsentito e tale rinuncia sarà espressamente ribadita in sede di delibera assembleare.

Sempre nel rispetto della normativa civilistica vigente e nel medesimo intento di accelerare l’esecuzione dell’iter di fusione, gli Amministratori dell’incorporante e dell’incorporanda hanno domandato ai rispettivi soci di derogare al rispetto dei termini temporali fissati dagli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, del Codice Civile. I soci hanno acconsentito e anche detta rinuncia sarà espressamente ribadita in sede di delibera assembleare.

Infine è stata prevista la rinuncia espressa da parte di tutti i soci al diritto di recesso ex art. 2473 c.c., ove applicabile.

3. Statuto regolante l’associazione professionale incorporante dalla data di efficacia della fusione

A seguito della fusione per incorporazione di RSM LEGAL STA in RSM STUDIO TLA, lo statuto della associazione professionale incorporante RSM STUDIO TLA non subirà alcuna modifica.

Lo statuto della incorporante viene allegato al presente progetto sotto la lettera “A”.

4. Rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in denaro

La fattispecie non ricorre in quanto, per effetto della fusione, i diritti patrimoniali dei Soci di RSM LEGAL STA non saranno rappresentati da Azioni o Quote.

Non si rende inoltre applicabile la previsione di eventuali conguagli in denaro in quanto i diritti patrimoniali acquisiti sino alla data di efficacia della fusione permangono nella disponibilità dei soci che li hanno maturati.

5. **Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante**

La fattispecie non ricorre in quanto, per effetto della fusione, i diritti patrimoniali dei Soci di RSM STA non saranno rappresentati da Azioni o Quote.

6. **Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata sono imputate al bilancio della associazione professionale incorporante**

La fusione avrà **effetti giuridici** di cui all'art. 2504-bis, comma 2, c.c. nei confronti di terzi a far data dal 1° gennaio 2025 o, se successivo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si avrà il perfezionamento dell'atto di fusione corrispondente con l'ultima delle seguenti date:

- data in cui RSM Studio TLA provvederà a comunicare l'avvenuta stipula dell'atto di fusione mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, raccomandata con avviso di ricevimento o, in mancanza, mediante pubblicazione di dichiarazione notarile di avvenuta stipula dell'atto di fusione sul sito internet dell'associazione professionale - <https://www.rsm.global/italy/rsmsts/it>;
- data in cui l'atto di fusione è iscritto presso il Registro delle Imprese del luogo in cui RSM LEGAL STA ha sede.

A partire da tale data l'associazione professionale incorporante RSM STUDIO TLA subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporanda RSM LEGAL STA.

I soci di RSM LEGAL STA sono già soci dell'associazione professionale RSM STUDIO TLA e i loro rapporti patrimoniali ed economici in seno a RSM STUDIO TLA continueranno ad essere regolati in coerenza con le previsioni dello Statuto che regola l'associazione professionale (vedi punto 3).

Ai fini contabili, e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 6 Codice Civile e art. 2504-bis, terzo comma Codice Civile, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della associazione professionale incorporante a partire dal 1° gennaio 2025, anche qualora la fusione abbia efficacia giuridica da una data successiva.

Analogamente, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della fusione, e quindi dal 1° gennaio 2025, decorreranno anche gli **effetti fiscali** della fusione, e questo anche qualora la fusione abbia efficacia giuridica da una data successiva, così come consentito dall'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (retrodatazione degli effetti fiscali).

Ai terzi verrà data comunicazione mediante pubblicazione del progetto di fusione, della delibera di approvazione del progetto di fusione e della dichiarazione notarile di avvenuta stipula dell'atto di fusione sul sito internet dell'associazione professionale RSM STUDIO TLA - <https://www.rsm.global/italy/rsmsts/it>; la società incorporanda RSM LEGAL STA provvederà, invece, a depositare in Camera di Commercio la

delibera di approvazione del progetto di fusione e, da ultimo, l'atto di fusione.

7. Trattamenti particolari riservati a particolari categorie di soci

La fattispecie non ricorre poiché non esistono particolari categorie di soci nell'associazione professionale in cui RSM STA confluirà a seguito della fusione.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori e dei soci delle associazioni professionali partecipanti alla fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

Roma, Milano, 7 ottobre 2024

Per RSM STUDIO TAX LEGAL & ADVISORY

(il Presidente, Guido Pignanelli)

Per RSM LEGAL ITALIA SOCIETÀ TRA AVVOCATI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

(l'Amministratore Unico, Marco Carlizzi)

ALLEGATO "A"

STATUTO